



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 29 gennaio 2019

L'AGENDA DEI LAVORI

- 1) PROCESSI AMMINISTRATIVI LENTI: DUBBI SULLA NORMA CHE CONSENTE LA RICHIESTA DI INDENNIZZO SOLO SE È STATA DEPOSITATA L'ISTANZA DI SOLLECITAZIONE
- 2) CASSAZIONE: ESTENDERE LA DETENZIONE IN UN LUOGO DI CURA ANCHE NEI CASI DI GRAVI DISTURBI MENTALI SOPRAVVENUTI DURANTE LA DETENZIONE
- 3) ESITO NEGATIVO DELLA MESSA ALLA PROVA: "I MINORI SONO DISCRIMINATI RISPETTO AGLI ADULTI NELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA"

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 5 FEBBRAIO e nella camera di consiglio del 6 FEBBRAIO 2019.

In allegato le relative sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 29 gennaio 2019



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 25 gennaio 2019

UDIENZA PUBBLICA 5 FEBBRAIO 2019

ISTANZA DI PRELIEVO: CONDIZIONE PER PROPORRE LA DOMANDA DI INDENNIZZO PER VIOLAZIONE DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI PENDENTI ALLA DATA DEL 16 SETTEMBRE 2010.

Domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 e per la loro intera durata - Preventiva formulazione dell'istanza di prelievo, finalizzata a segnalare l'urgenza del ricorso, come condizione di proponibilità della domanda di indennizzo.

[R.O. 16/2018, 17/2018, 18/2018, 23/2018, 24/2018, 25/2018 (u.p. 5 febbraio 2019); R.O. 187/2017, 19/2018, 20/2018, 21/2018, 22/2018, 26/2018, 27/2018, 55/2018, 87/2018, 144/2018 (c.c. 6 febbraio 2019)]

La Corte di cassazione, con quindici ordinanze di rimessione, dal contenuto sostanzialmente identico, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dall'articolo 1, comma 3, lettera a), n. 6), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, con riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, e ai parametri interposti degli articoli 6, paragrafo 1, 13 e 46, paragrafo 1, della CEDU. Anche la Corte di appello di Napoli solleva, con analoghe argomentazioni, dubbi sulla legittimità costituzionale della medesima disposizione.

La norma stabilisce, per la proponibilità della domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, con riferimento ai processi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2010), che vi sia stata la previa presentazione, nel relativo giudizio amministrativo, dell'istanza di prelievo, atto con il quale la parte può segnalare l'urgenza del ricorso. Tale condizione viene richiesta in rapporto all'intero svolgimento del giudizio presupposto e, pertanto, anche per la parte anteriore al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha contemplato, per la prima volta, l'adempimento a questi fini. Ad avviso dei rimettenti l'adempimento richiesto, tuttavia, non svolgerebbe una funzione effettivamente sollecitatoria del giudizio e, pertanto, non sarebbe un rimedio preventivo, secondo l'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, ma meramente dichiarativo di un interesse già insito nella pendenza del giudizio. Conseguentemente la norma che lo prevede violerebbe il diritto dei ricorrenti alla ragionevole durata del giudizio e ad un ricorso effettivo nonché l'obbligo degli Stati membri di rispettare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e di rimuovere ogni effetto contrario.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norma censurata

D.L. 25 giugno 2008, n. 112. (1)

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 54. Accelerazione del processo amministrativo

In vigore dal 8 dicembre 2011

Art. 54. Accelerazione del processo amministrativo

(omissis)

2. La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.

(omissis)

CAMERA DI CONSIGLIO 6 FEBBRAIO 2019

DETTENZIONE DOMICILIARE - PRECLUSIONE IN CASO DI INFERMITÀ PSICHICA SOPRAVVENUTA

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare in deroga ai limiti di pena e di ostatività del titolo del reato - Applicazione anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena - Mancata previsione.

(R. O. 101/2018)

La Corte di cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui non prevede l'applicazione della detenzione domiciliare anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena. La Corte di cassazione rimettente conferma, anzitutto, il proprio consolidato orientamento secondo cui, allo stato attuale della normativa, per il detenuto in esecuzione di pena, con un residuo di pena superiore a quattro anni o che si trovi in espiazione per un reato ostativo, il quale sia portatore di infermità di tipo psichico sopravvenuta alla condanna, non è consentito l'accesso agli istituti del differimento obbligatorio o facoltativo della pena, di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale, nonché l'accesso alla particolare ipotesi di detenzione domiciliare in deroga ai limiti di pena e di ostatività del titolo del reato prevista dalla disposizione censurata. La lacuna normativa denunciata determina, secondo il rimettente, il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione per la disparità di trattamento sia rispetto al soggetto portatore di un'infermità psichica al momento del fatto, il quale, qualora si riscontri pericolosità sociale, sarà sottoposto al trattamento riabilitativo presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), sia rispetto al condannato affetto da grave infermità fisica, il quale potrà accedere al rinvio



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 147 del codice penale e alla detenzione domiciliare in deroga di cui alla disposizione censurata. Sarebbero, inoltre, violati gli articoli 2, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, poiché il mantenimento della condizione detentiva per il detenuto affetto da grave infermità psichica costituirebbe un trattamento contrario al senso di umanità lesivo del diritto inviolabile alla salute.

Norma censurata

L. 26 luglio 1975, n. 354.

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Art. 47-ter Detenzione domiciliare

In vigore dal 24 dicembre 2013

(omissis)

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

(omissis)

CAMERA DI CONSIGLIO 6 FEBBRAIO 2019

PROCESSO MINORILE - MESSA ALLA PROVA CON ESITO NEGATIVO E DETERMINAZIONE DELLA PENA

Processo minorile - Sospensione del processo e messa alla prova - Esito negativo della messa alla prova - Possibilità per il giudice di determinare la pena da eseguire tenuto conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto dal minore durante il periodo di sottoposizione alla messa alla prova - Mancata previsione.

(R. O. 106/2018)

La Corte di Cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e dell'articolo 657-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, in caso di esito negativo della messa alla prova di un soggetto minorenni, il giudice determina la pena da eseguire tenuto conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto dal minore durante il periodo di sottoposizione alla messa alla prova. Il giudice rimettente muove dall'assunto che i due istituti della sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati minorenni e per gli imputati maggiorenni presenterebbero differenze tali, sotto il profilo strutturale e quello funzionale, da rendere impraticabile l'estensione al processo minorile dell'articolo 657-bis del codice di procedura penale che stabilisce i criteri di ragguaglio applicabili in sede di determinazione della pena da espiare nel caso di esito negativo della prova svolta dall'imputato adulto. Tale regime sfavorevole per il minore sarebbe lesivo dei principi di uguaglianza, della finalità rieducativa della pena e di tutela dell'infanzia posti dagli articoli 3, 27, comma terzo, e 31, comma secondo, della Costituzione.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norma censurata

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Art. 29 Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

Codice di procedura penale

Art. 657-bis.

Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca.

1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.
